

62.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Parere della I Commissione)	37
Missioni valevoli nella seduta del 14 novembre 2001	3	(Sezione 6 – Parere della V Commissione)	37
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interrogazioni a risposta immediata	39
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Emergenza traffico nelle grandi città)	39
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 2 – Questione salariale, anche in rapporto alle riforme del sistema scolastico)	39
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 – Privatizzazioni nell'ambito della riforma dell'assistenza sanitaria)	39
Disegno di legge di conversione S. 633 (approvato dal Senato) n. 1876	7	(Sezione 4 – Iniziative volte alla protezione del paese nei confronti del terrorismo islamico)	40
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7	(Sezione 5 – Criteri per la determinazione dei flussi di immigrazione)	40
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	12	(Sezione 6 – Dichiarazioni di un rappresentante del Governo sugli obiettori di coscienza)	41
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	15	(Sezione 7 – Transazione tra lo Stato e la Montedison sul Petrolchimico di Porto Marghera)	41
(Sezione 4 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	36	(Sezione 8 – Iniziative di sensibilizzazione sulle ragioni dell'identità nazionale)	41

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 14 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Loiero, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Michelini, Molgora, Mussi, Paggiarini, Pisanu, Possa, Guido Giuseppe Rossi, Rotondi, Ruggeri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Loiero, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Michelini, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Guido Giuseppe Rossi, Rotondi, Ruggeri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLUCCI: « Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente » (1935);

OLIVIERI: « Disposizioni per l'invio di una copia della Costituzione italiana ad ogni nuovo nato » (1936);

MOLINARI: « Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle culture locali » (1937);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedure fallimentari » (1938);

BOVA: « Agevolazioni fiscali per la salvaguardia del patrimonio forestale » (1939);

ANEDDA ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio dei magistrati ordinari » (1940);

DE FRANCISCIS: « Istituzione del tribunale di Caserta » (1941);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di cooperative e consorzi di garanzia collettiva e di società di mutua garanzia » (1942);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'azionariato diffuso dei lavoratori dipendenti » (1943);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di prestiti, finanziamenti e mutui e di tasso effettivo globale » (1944);

BENVENUTO ed altri: « Riforma delle società fiduciarie » (1945);

BENVENUTO ed altri: « Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna per la tutela del lago di Pergusa » (1946);

TRANTINO: « Modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato » (1947);

BIONDI: « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura » (1948);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati » (1949);

VIGNI: « Istituzione del fascicolo di fabbricato per la sicurezza degli edifici » (1950);

VIOLANTE: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 » (1951);

PECORARO SCANIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1952).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 13 novembre 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri degli affari esteri e della giustizia:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione

in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno » (1934).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BOATO: « Istituzione del difensore civico » (189) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme per garantire ai parlamentari l'esercizio delle funzioni nei propri collegi elettorali » (1082) *Parere delle Commissioni V e XI;*

MONTECCHI ed altri: « Disposizioni per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive » (1675) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA e RUSSO SPENA: « Modifica dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in tema di distinzione delle funzioni requirenti e giudicanti e di passaggio da una funzione all'altra » (720) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione » (1240) *Parere della I Commissione;*

ANTONIO RUSSO: « Istituzione in Giugliano in Campania di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli » (1674) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

III Commissione (Affari esteri):

CIMA ed altri: « Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo » (1383) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

PISAPIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta dei militari italiani impegnati nelle operazioni multinazionali di pace in Somalia » (1285) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e III.*

VI Commissione (Finanze):

GIANFRANCO CONTE: « Istituzione di una zona franca nell'area del Golfo di Gaeta » (884) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

COLLAVINI ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Palmanova » (34) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

LUCCHESI ed altri: « Disciplina e promozione delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sport nella scuola » (782) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

COLLAVINI ed altri: « Interventi per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico » (32) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARTINAT: « Legge quadro in materia di calamità naturali » (684) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme per il raggiungimento di obiettivi ambientali, per l'informazione e la sensibilizzazione ambientale » (1034) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.*

X Commissione (Attività produttive):

PECORARO SCANIO: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (1063) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

DI GIANDOMENICO ed altri: « Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro » (1370) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

MOLINARI: « Norme a tutela dell'embrione umano » (563) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

ANGELA NAPOLI: « Legge quadro sulla famiglia » (761) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla*

materia tributaria), VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

PISAPIA: « Disposizioni in materia di interruzione volontaria della sopravvivenza » (1242) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nella seduta del 22 giugno 2001, concernente gli esiti dell'indagine condotta sul sistema informativo lavoro.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 24 ottobre 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data al-

l'impegno assunto in sede di risposta alla interrogazione Alfonso GIANNI n. 3-00245, nella seduta dell'Assemblea del 26 settembre 2001, concernente la situazione finanziaria e occupazionale del gruppo Moulinex-Brandt.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sulla situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 633. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA (APPROVATO DAL SENATO) (1876)

(A.C. 1876 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Patto di stabilità interno).

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 – 2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo

relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « risorse pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 ».

ARTICOLO. 2.

(Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario).

1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unità di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito *internet*.

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:

a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanità, ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

5. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

6-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute.

6-quater. Le regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato ».

6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1° gennaio 2003 »;

b) le parole: « dal 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2004 ».

ARTICOLO. 3.

(Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.».

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;

b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;

c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente articolo.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano lo *standard* di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio

nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Gli effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali adottati ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole regioni.

6. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano »;

b) al comma 2 le parole: « è proposto dalla regione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata ».

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.

ARTICOLO. 4.

(Accertamento e copertura dei disavanzi).

1. Relativamente all'anno 2001, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi è effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;

b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno

2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

ARTICOLO. 5.

(Tetti di spesa).

1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.

ARTICOLO. 6.

(Livelli di assistenza).

1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile ed un migliore rapporto tra costi e benefici, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.

ARTICOLO. 7.

(Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione).

1. A decorrere dal 1° novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi

uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

ARTICOLO. 8.

(Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali. Nell'attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita l'economicità e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci;

b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali di cui alla lettera a) anche presso le farmacie predette;

c) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale;

d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

ARTICOLO. 9.

(Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai

sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

ARTICOLO. 10.

(Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:

a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee;

b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.

ARTICOLO. 11.

(Percentuale di sconto a carico di farmacie).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.

ARTICOLO. 12.

(Norma finale).

1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ARTICOLO. 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1876 - Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: « approvato » è sostituita dalla seguente: « sancito ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « , inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e

controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani»;

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «decidere» sono inserite le seguenti: « , con proprio provvedimento, »;

al comma 3, dopo le parole: « per beni e servizi, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 5, nell'alea, le parole: « dopo il comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 5 » e le parole: « 6-bis », « 6-ter » e « 6-quater » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 5-bis », « 5-ter » e « 5-quater »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002" ».

All'articolo 3:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico; »;

ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: « ed integrazioni » sono soppresse;

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 3, le parole: « Stato-regioni 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste

dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « ed un migliore rapporto tra costi e benefici » sono sostituite dalle seguenti: « secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « A decorrere dal 1° novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° dicembre 2001 »;

al comma 2, la parola: « spedizione » è sostituita dalle seguenti: « presentazione, da parte dell'assistito, »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie ».

All'articolo 8, comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), la parola: « b) » è sostituita dalla seguente: « a) »; le parole: « dei medicinali di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione »;

alla lettera c), la parola: « c) » è sostituita dalla seguente: « b) »;

alla lettera d), la parola: « d) » è sostituita dalla seguente: « c) »; le parole: « dimissione del » sono sostituite dalle seguenti: « dimissione dal ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta). — 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia.

2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Medicinali non soggetti a ricetta medica). — 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia ».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), la parola: « terapeutiche » è soppressa.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (Percentuale di sconto a carico delle farmacie). — 1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie

rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (Monitoraggio). — 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica ».

(A.C. 1876 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Patto di stabilità interno).

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1. 3. Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria con la seguente: reale.

1. 15. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: L'ammontare delle spese

per l'assistenza sanitaria è regolato nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province, quindi non è inferiore a lire 144.376 miliardi nel 2002, a lire 150.122 miliardi nel 2003, a lire 155.871 miliardi nel 2004. Entro il 2004 l'ammontare per l'assistenza sanitaria deve tendere, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, ad una cifra non inferiore al 6 per cento del PIL.

1. 7. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, pertanto non inferiore, alla fine dell'anno 2004, all'8 per cento del PIL.

1. 16. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n.229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, pertanto non inferiore, alla fine dell'anno 2004, al 6 per cento del PIL.

1. 8. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

1. 4. Maura Cossutta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: resta regolato sino al 2004 con le seguenti: è regolato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 2004 l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, deve essere pari al 6 per cento del PIL.

1. 9. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 31 marzo 2002 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si procede ad una verifica dell'andamento della spesa al fine di misurarne la congruità e di definirne la titolarità sia in ordine agli effetti del presente decreto, sia in ordine alle disposizioni derivanti dalla legge finanziaria 2002-2004.

1. 19. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 30 aprile 2002 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si procede ad una verifica dell'andamento della spesa al fine di misurarne la congruità e le responsabilità sia in ordine agli effetti della presente decreto, sia in ordine alle disposizioni derivanti dalla legge finanziaria 2002-2004.

1. 10. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 30 giugno 2002 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si procede ad una verifica dell'andamento della spesa al fine di misurarne la congruità e definirne la titolarità sia in ordine agli effetti del presente decreto, sia in ordine alle disposizioni derivanti dalla legge finanziaria 2002-2004.

1. 17. Labate, Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza il finanziamento per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale verrà verificato e ridefinito in relazione agli stessi.

1. 18. Labate, Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In deroga a quanto previsto al comma 1:

a) è previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2001 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento e al 2 per cento nel 2003 e nel 2004;

b) le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede mediante l'attivazione delle modalità di copertura di cui all'articolo 4, comma 3.

*** 1. 5.** Maura Cossutta, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In deroga a quanto previsto al comma 1:

a) è previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2001 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il

finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento e al 2 per cento nel 2003 e nel 2004;

b) le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede mediante l'attivazione delle modalità di copertura di cui all'articolo 4, comma 3.

* **1. 11.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle spese sanitarie regionali derivanti da nuovi provvedimenti dello Stato si provvede con risorse finanziarie statali corrispondentemente ed appositamente stanziare e le regioni effettuano tali spese entro i limiti delle somme assegnate ed a seguito della loro erogazione.

1. 20. Potenza.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente articolo con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

** **1. 2.** Detomas, Collè, Brugger, Widmann, Zeller.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente articolo con le

modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

** **1. 12.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **1. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **1. 13.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 5.

** **1. 6.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

** **1. 14.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 5.

** **1. 21.** Valpiana, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

** **1. 22.** Labate, Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario).

Sopprimerlo.

* **2. 4.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

* **2. 30.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 1.

2. 21. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

2. 5. Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.

2. 31. Potenza.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: aderiscano aggiungere la seguente: eventualmente.

2. 32. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su parere con le seguenti: previo parere.

2. 33. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2. 50. Potenza.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 34. Valpiana, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **2. 2.** Zanella.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **2. 6.** Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **2. 22.** Realacci, Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **2. 35.** Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **2. 36.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. 37. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 7.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 20.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: dopo un procedimento fino a: sterilizzazione con le seguenti: pur dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione non.

2. 38. Valpiana, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 8.** Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 24.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni che effettuano una spesa sanitaria oltre i limiti di cui all'articolo 1, provvedono alla copertura dei relativi maggiori oneri con fondi propri.

2. 51. Potenza.

Sopprimere il comma 3.

2. 25. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 3, sostituire la parola: attivano con le seguenti: possono attivare.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: realizzano con la seguente: possono realizzare.

2. 52. Potenza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni disciplinano con proprio atto la presenza delle associazioni a tutela dei consumatori nell'osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria.

2. 39. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 9.** Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 28.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca, Potenza.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2. 26. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2. 27. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 5.

2. 29. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 5, capoverso 5-bis, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali e di categoria dei medici e degli operatori sanitari e le associazioni a tutela dei cittadini e dei consumatori:

2. 42. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 5, capoverso 5-bis, sostituire le parole: ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Ministero della salute.

2. 14. Maura Cossutta.

Al comma 5, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle organizzazioni sindacali e di categoria dei medici e degli operatori sanitari e alle associazioni a tutela dei cittadini e dei consumatori:

2. 44. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 5, sopprimere il capoverso 5-quater.

2. 10. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, capoverso 5-quater, sopprimere le parole da: o che abbiano effettuato fino alla fine del capoverso.

2. 12. Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 5-bis.

* **2. 3.** Zanella.

Sopprimere il comma 5-bis.

* **2. 13.** Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

ART. 11-ter. (Norma finanziaria) — Alla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla voce Ministero dei lavori pubblici — Decreto legislativo 143/94 — Istituzione dell'ENAS — Funzionamento 5.1.2.3. cap 8061/p, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 800.000;

2003: — 800.000.

2. 1. Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 15.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 19.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 41.** Petrella, Di Serio D'Antona, Zannotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 43.** Valpiana, Russo Spena.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

2. 16. Maura Cossutta

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: Dal 1° gennaio 2003 con le seguenti: A decorrere dal 1° giugno 2002.

2. 17. Maura Cossutta.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 1° giugno 2003.

2. 18. Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Remunerazione delle operazioni di assistenza ospedaliera — Articolo 8-sexies del decreto 30 dicembre 1992, n. 502). — 1. Il decreto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativamente alla determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per gli episodi di assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e di *day hospital* è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; esso deve tenere conto anche degli oneri posti a carico degli erogatori a seguito dei rinnovi dei contratti di lavoro dipendenti.

2. In assenza di detto decreto, trascorso il termine di cui al comma 1, le tariffe stabilite con decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 sono aumentate della stessa percentuale accertata dalla Corte dei Conti o in alternativa secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per la componente di spesa relativa al personale del comparto sanità.

2. 01. Maura Cossutta, Zanella.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali).

Sopprimerlo.

* **3. 6.** Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **3. 30.** Potenza.

Sopprimere il comma 1.

** **3. 5.** Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 1.

** **3. 7.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

** **3. 28.** Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Sopprimere il comma 1.

** **3. 31.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , e 9-bis.

* **3. 8.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , e 9-bis.

* **3. 29.** Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Sopprimere il comma 2.

3. 32. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3. 40. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: l'obbligo fino alla fine della lettera con le seguenti: misure atte a garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri.

3. 9. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sanitarie fino alla fine della lettera con le seguenti: ospedaliera e sanitarie di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri in relazione all'efficienza e alla qualità.

3. 2. Zanella.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a fronte del mantenimento dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

3. 10. Maura Cossutta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 41. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 3.

3. 11. Maura Cossutta, Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le leggi regionali in materia di sperimentazione gestionale non modificano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. 12. Maura Cossutta.

Al comma 3, sopprimere le parole: , come modificate dal presente articolo.

3. 27. Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 13.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 33.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle aree interne di montagna e delle isole minori,

3. 36. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 5 posti letto fino alla fine del comma, con le seguenti: 5,5 posti letto per mille abitanti di cui l'1,5 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-accidentale.

3. 14. Maura Cossutta.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: garantendo la contestuale attivazione della rete dei servizi territoriali, di day hospital e di assistenza domiciliare.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , per assicurare la sostituzione fino alla fine del periodo.

3. 25. Labate, Bogi, Petrella, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: garantendo la contestuale attivazione della rete dei servizi territoriali, e stabilendo un tetto per la spesa ospedaliera.

3. 42. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **3. 15.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **3. 35.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **3. 43.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , per assicurare fino a: stessa azienda e.

3. 24. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

3. 26. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli effetti finanziari positivi derivanti dall'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali adottati ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole regioni.

3. 44. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

4-bis. Lo standard di cui al comma 4 non si applica agli ospedali di montagna e delle piccole isole.

3. 38. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

4-bis. Lo standard di cui al comma 4 non si applica ai reparti di terapia intensiva, rianimazione, trapianti d'organo e midollo osseo.

3. 39. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 6.

* **3. 1.** Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **3. 16.** Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 6.

* **3. 45.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abrogato.

3. 34. Valpiana, Russo Spina.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano *con le seguenti:* La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verifica preventivamente le sperimentazioni gestionali predisposte dalle regioni e la loro rispondenza ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e autorizza.

3. 46. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano *con le seguenti:* . La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verifica preventivamente le sperimentazioni gestionali predisposte dalle regioni limitatamente alla loro rispondenza ai principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e autorizza.

3. 23. Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano *con le seguenti:* Le regioni autorizzano.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: o della provincia autonoma.

3. 3. Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano *con le seguenti:* Le regioni autorizzano.

3. 47. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: o dalla provincia autonoma.

3. 48. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sperimentazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni non possono impegnare più del 10 per cento delle strutture e/o servizi e/o attività costituenti il servizio sanitario regionale.

3. 17. Maura Cossutta, Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sperimentazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni non possono impegnare più del 20 per cento delle strutture e/o servizi e/o attività costituenti il servizio sanitario regionale.

3. 49. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **3. 4.** Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **3. 50.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* al Ministero della salute.

3. 19. Maura Cossutta.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: affari regionali *aggiungere le seguenti:* ed alla Conferenza Stato-regioni.

3. 22. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero sulla base normativa regionale o provinciale disciplinante la materia.

* **3. 18.** Maura Cossutta.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero sulla base normativa regionale o provinciale disciplinante la materia.

* **3. 37.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: affari regionali *aggiungere le seguenti:* ed alla Conferenza Stato-regioni.

3. 21. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e di sperimentazioni gestionali.

3. 20. Maura Cossutta.

ART. 4.

(Accertamento e copertura dei disavanzi).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

4. 2. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 8. Maura Cossutta.

Al comma 2, sopprimere le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze,

4. 9. Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

4. 11. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: comma 1 *con le seguenti:* commi 1 ed 1-bis.

4. 17. Labate, Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: comma 1, *aggiungere le seguenti:* ed alla luce della verifica della spesa farmaceutica da effettuarsi trimestralmente.

4. 15. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: purché non determinati dalle misure conseguenti all'adozione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

4. 16. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).

4. 12. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) un sistema di compartecipazione alla spesa articolato in modo da tenere conto del reddito e dello stato di salute dei pazienti, prevedendo anche forme di esenzione totale per ragioni economiche/sanitarie, ai sensi dell'ISE.

4. 13. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) misure idonee a contenere la spesa sanitaria, fatti salvi i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

4. 3. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: compartecipazione alla spesa sanitaria aggiungere le seguenti: che non contemplino alcuna forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche.

4. 1. Zanella.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: compartecipazione alla spesa sanitaria aggiungere le seguenti: diverse da qualsiasi forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche.

4. 4. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: compartecipazione alla spesa sanitaria, aggiungere le seguenti: fatti salvi i criteri generali di esenzione previsti dalle normative nazionali,

4. 10. Maura Cossutta.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, con l'introduzione di criteri di esenzione rispetto al reddito ed allo stato di salute dei pazienti.

4. 5. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: altre.

4. 14. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvi i livelli essenziali di assistenza.

4. 6. Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **4. 7.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **4. 18.** Valpiana, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **4. 19.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dall'anno 2002 le regioni che effettuano spese sanitarie oltre i limiti di cui all'articolo 1 provvedono alla copertura dei conseguenti maggiori oneri con fondi propri.

4. 20. Potenza.

ART. 5.

*(Tetti di spesa).**Sopprimerlo.*

* 5. 1. Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

* 5. 4. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 per cento con le seguenti: 15 per cento.

5. 8. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 per cento con le seguenti: 14 per cento.

* 5. 2. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 per cento con le seguenti: 14 per cento.

* 5. 7. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, la parola: programmata.

5. 3. Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale viene verificato trimestralmente, avendo riguardo ai possibili fattori di incremento delle spese relativi a:**a) nuove immissioni di farmaci nel P.T.N.;**b) somministrazione di particolari farmaci per fronteggiare eccezionali eventi morbosi;**c) andamento dell'uso dei farmaci generici previsti dall'articolo 7 del presente decreto;**d) comportamento dei prescrittori in ordine ai principi di appropriatezza ed economicità.**Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:**1-bis. Ai fini di cui al secondo periodo del comma 1, il Governo e le regioni adottano i necessari provvedimenti in ordine all'andamento della spesa, ripartendone gli oneri in rapporto alla responsabilità dei decisori.*

5. 5. Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:**1-bis. Entro il 31 marzo 2002 la Commissione unica del farmaco provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni.*

5. 6. Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:**ART. 5-bis. — 1. L'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della salute - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di*

tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 2002 per l'anno 2001 e, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della salute sulla base dei dati disponibili.

5. 03. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Ridefinizione di quote sui farmaci) — 1. A partire dal 1° gennaio 2002 nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota 4 per cento), dopo il numero 41-quater, è aggiunto il seguente:

41-quinquies) medicinali di cui alle classi a) e b) previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

b) alla parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), numero 114, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; sono esclusi i medicinali di cui alle classi a) e b) previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

* **5. 01.** Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Ridefinizione di quote sui farmaci) — 1. A partire dal 1° gennaio 2002 nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota 4 per cento), dopo il numero 41-quater, è aggiunto il seguente:

41-quinquies) medicinali di cui alle classi a) e b) previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

b) alla parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), numero 114, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; sono esclusi i medicinali di cui alle classi a) e b) previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

* **5. 02.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

ART. 6.

(Livelli di assistenza).

Sopprimerlo.

6. 8. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di assistenza fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e uniformi di

assistenza (LEUA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua le categorie terapeutiche omogenee.

6. 2. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di assistenza *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* e uniformi di assistenza (LEUA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua le categorie terapeutiche omogenee che, in relazione al loro ruolo terapeutico non essenziale o alle minori evidenze scientifiche, possono essere totalmente o parzialmente escluse dalla rimborsabilità.

6. 9. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: livelli essenziali *aggiungere le seguenti:* e uniformi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: (LEA) *con la seguente:* (LEUA).

* **6. 3.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: livelli essenziali *aggiungere le seguenti:* e uniformi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: (LEA) *con la seguente:* (LEUA).

* **6. 10.** Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: livelli essenziali *aggiungere le seguenti:* e uniformi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: (LEA) *con la seguente:* (LEUA).

* **6. 11.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , con proprio provvedimento *fino a:* esclusi *con le seguenti:* individua le categorie terapeutiche omogenee che in relazione al loro ruolo non essenziale possono essere totalmente o parzialmente escluse.

** **6. 4.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , con proprio provvedimento *fino a:* esclusi *con le seguenti:* individua le categorie terapeutiche omogenee che in relazione al loro ruolo non essenziale possono essere totalmente o parzialmente escluse.

** **6. 14.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee.

* **6. 5.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee.

* **6. 12.** Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 13. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con apposito provvedimento, in sede di prima applicazione

a stralcio del Piano sanitario nazionale 2001-2004, entro il 30 novembre 2001, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, disponendo altresì la costituzione della Commissione presso la suddetta Conferenza per la verifica dei servizi effettivamente erogati da ciascuna regione e della corrispondenza ai volumi di spesa previsti.

6. 6. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono emanati entro il 30 novembre ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

6. 16. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: del Presidente del Consiglio *fino a:* livelli essenziali *con le seguenti:* del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i livelli essenziali ed uniformi.

6. 15. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa *con le seguenti:* previa intesa.

6. 17. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari,

* **6. 1.** Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari,

* **6. 18.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: livelli essenziali *aggiungere le seguenti:* e uniformi.

6. 19. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere le obiettive situazioni di svantaggio, ai cittadini residenti nei comuni montani il Servizio sanitario nazionale assicura strumenti in grado di riconoscere loro il diritto di accedere ai servizi socio-sanitari in condizioni di pari opportunità.

6. 20. Fistarol, Bimbi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 7.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 21.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 2, sostituire le parole: esclusione della rimborsabilità dei farmaci *con le seguenti:* rimborsabilità di alcune o di tutte le categorie terapeutiche omogenee.

6. 22. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Annualmente il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali sugli elementi qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEUA) su tutto il territorio nazionale. La suddetta relazione è esaminata dal Parlamento, che, con appositi atti di indirizzo, fornisce al Governo direttive per l'adeguamento dei LEUA in base ai bisogni della popolazione e in base alla situazione economica e finanziaria del Paese.

6. 23. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

ART. 7.

(Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione).

Al comma 1, sopprimere le parole: al farmacista.

7. 7. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sostituire le parole da: prezzo più basso fino alla fine del comma con le seguenti: valore medio ponderato dei prezzi dei tre farmaci a prezzo più basso disponibili nel normale ciclo distributivo nazionale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede mediante l'attivazione delle modalità di copertura di cui all'articolo 4, comma 3.

7. 8. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sostituire le parole: più basso del corrispondente farmaco generico disponibile con le seguenti: medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non

superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente.

7. 1. Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere la parola: regionale.

* **7. 2.** Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la parola: regionale.

* **7. 9.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: in presenza;

al comma 3, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede mediante l'attivazione delle modalità di copertura di cui all'articolo 4, comma 3.

7. 12. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.

7. 10. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso la differenza fra prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto non è a carico dell'assistito.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: il medico apponga fino a: insostituibile ovvero.

7. 11. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: il farmaco aggiungere le seguenti: non salvavita né afferente patologie croniche, gravi e conclamate.

7. 13. Valpiana, Russo Spina.

Al comma 3, dopo le parole: il farmaco aggiungere la seguente: bioequivalente.

7. 14. Valpiana, Russo Spina.

Al comma 3, sopprimere le parole: , disponibile nel normale ciclo distributivo regionale,

7. 3. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: regionali con la seguente: nazionali.

7. 15. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimere il comma 4.

7. 16. Valpiana, Russo Spina.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Qualora l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza è a carico dell'assistito, con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie, dei pensionati al minimo e titolari di pensioni sociali.

7. 4. Maura Cossutta.

Al comma 4, dopo la parola: medico aggiungere la seguente: non.

7. 17. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 4, sostituire le parole da: con cui ritiene fino alla fine del comma con le seguenti: la differenza fra il prezzo più

basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico del Servizio sanitario nazionale.

7. 5. Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire la parola: ovvero con le seguenti: per specificati motivi, il prezzo del farmaco sarà interamente rimborsato al farmacista dal Servizio sanitario nazionale. Qualora

7. 18. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 4, sostituire le parole: dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie con le seguenti: dei titolari di pensioni vitalizie di guerra, del lavoro, per servizio, invalidi civili ciechi e sordomuti, nonché pensionati sociali e disoccupati.

7. 19. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Al comma 4, sostituire le parole: dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie con le seguenti: dei titolari di pensioni vitalizie di guerra, del lavoro, per servizio, invalidi civili e ciechi, pensionati al minimo ed affetti da patologie rare.

7. 6. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dei disoccupati.

7. 20. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dei pensionati sociali al minimo.

7. 21. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

7. 22. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dei pensionati di invalidità per servizio.

7. 23. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dei pensionati per invalidità del lavoro.

7. 24. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

ART. 8.

(Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 1. Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 2. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: associazioni sindacali *con le seguenti:* associazioni nazionali.

8. 3. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di rifornirsi *aggiungere le seguenti:* presso le stesse.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: anche presso le farmacie predette.

8. 4. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: anche.

8. 5. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: domiciliare *aggiungere la seguente:* ambulatoriale.

8. 6. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, sopprimere lettera c).

8. 7. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: limitatamente al primo ciclo terapeutico completo *con le seguenti:* prescritti all'atto della dimissione e fino al successivo controllo.

8. 8. Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sulla base di direttive regionali.

8. 9. Maura Cossutta, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro il 30 settembre 2002 il Ministro della salute riferisce al Parlamento, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sugli effetti dell'applicazione del nuovo prontuario farmaceutico.

8. 10. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

ART. 9.

(Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta).

Sopprimere il comma 1.

9. 1. Valpiana, Russo Spena.

Alla rubrica, sostituire le parole: per singola ricetta con le seguenti: per gli oppiacei nella terapia del dolore.

9. 2. Valpiana.

ART. 9-bis.

(Medicinali non soggetti a ricetta medica).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2002 con le seguenti: 1° giugno 2002.

9-bis. 5. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2002 con le seguenti: 1° maggio 2002.

9-bis. 6. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2002 con le seguenti: 1° aprile 2002.

9-bis. 7. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

9-bis. 8. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **9-bis. 1.** Zanella

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **9-bis. 2.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **9-bis. 3.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **9-bis. 4.** Labate, Giacco, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e diretto.

9-bis. 9. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

ART. 10.

(Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci).

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Zanella

Sopprimerlo.

* **10. 2.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sopprimerlo.

* **10. 3.** Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **10. 4.** Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per l'introduzione del prezzo di rimborso con le seguenti: per la valutazione dei prezzi.

Conseguentemente, alla lettera a), dopo la parola: categorie aggiungere la seguente: terapeutiche.

10. 5. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per l'introduzione del prezzo di rimborso con le seguenti: per la valutazione dei prezzi.

10. 6. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 7. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: categorie aggiungere la seguente: terapeutiche.

* **10. 8.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: categorie aggiungere la seguente: terapeutiche.

* **10. 9.** Valpiana, Russo Spena.

ART. 11.

(Percentuale di sconto a carico delle farmacie).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. *(Programma di farmacovigilanza).* — 1. Ferma restando la disciplina recata dal decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44, il Ministro della salute con decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un programma di iniziative destinate a potenziare l'attività di farmacovigilanza secondo i seguenti principi:

a) pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) specifica responsabilizzazione dei direttori sanitari dei presidi delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività sani-

tarie, con la previsione di disincentivi economici in caso di inottemperanza alle indicazioni del decreto ministeriale;

c) indicazione delle modalità di collaborazione e integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale;

d) inclusione del corretto uso dei farmaci nei programmi di informazione sanitaria.

11. 02. Valpiana, Russo Spena.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. *(Programma di farmacovigilanza)* — 1. Ferma restando la disciplina recata dal decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44, il Ministro della salute con atto di indirizzo e coordinamento, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un programma di iniziative destinate a potenziare l'attività di farmacovigilanza secondo i seguenti principi:

a) pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) specifica responsabilizzazione dei direttori sanitari dei presidi delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie, con la previsione di disincentivi economici in caso di inottemperanza alle indicazioni del decreto ministeriale;

c) indicazione delle modalità di collaborazione e integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale;

d) inclusione del corretto uso dei farmaci nei programmi informazione sanitaria.

11. 03. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto in base agli statuti speciali di autonomia e alle relative norme di attuazione.

11. 01. Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

ART. 11-bis.
(Monitoraggio).

Sopprimerlo.

11-bis. 5. Valpiana, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine dell'articolo con le seguenti: verifica ogni tre mesi l'attuazione del presente decreto e riferisce al Parlamento.

11-bis. 1. Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano con la seguente: verifica.

11-bis. 2. Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: nonché la Conferenza Stato-regioni.

11-bis. 6. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Al comma 1, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni tre mesi.

11-bis. 3. Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: riferimento all'andamento della spesa farmaceutica con le seguenti: riguardo al mantenimento dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

11-bis. 4. Maura Cossutta.

ART. 12.
(Norma finale).

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

* **12. 5.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. (Norma finale). — 1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto in base agli statuti speciali di autonomia e alle relative norme di attuazione.

** **12. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. (Norma finale). — 1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto in base agli statuti speciali di autonomia e alle relative norme di attuazione.

** **12. 7.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

Al comma 1, dopo la parola: decreto aggiungere la seguente: non.

12. 4. Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le norme della presente legge hanno efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della medesima materia emanate in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

12. 6. Boccia.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — Le regioni con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno possono modificare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, le aliquote dei tributi regionali.

* **12. 01.** Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — Le regioni con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno possono modificare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, le aliquote dei tributi regionali.

* **12. 02.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

(A.C. 1876 — Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Remunerazione delle operazioni di assistenza ospedaliera — Articolo 8-sexies del decreto 30 dicembre 1992, n. 502). — 1. Il decreto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativamente alla determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per gli episodi di assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e di *day hospital* è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; esso deve tenere conto anche degli oneri posti a carico degli erogatori a seguito dei rinnovi dei contratti di lavoro dipendenti.

2. In assenza di detto decreto, trascorso il termine di cui al comma 1, le tariffe stabilite con decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 sono aumentate della stessa percentuale accertata dalla Corte dei Conti o in alternativa secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per la componente di spesa relativa al personale del comparto sanità.

2. 01. Maura Cossutta, Zanella.

ART. 11.

(Percentuale di sconto a carico delle farmacie).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Programma di farmacovigilanza). — 1. Ferma restando la disciplina recata dal decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44, il Ministro della salute con decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un programma di iniziative destinate a potenziare l'attività di farmacovigilanza secondo i seguenti principi:

a) pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) specifica responsabilizzazione dei direttori sanitari dei presidi delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività sani-

tarie, con la previsione di disincentivi economici in caso di inottemperanza alle indicazioni del decreto ministeriale;

c) indicazione delle modalità di collaborazione e integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale;

d) inclusione del corretto uso dei farmaci nei programmi di informazione sanitaria.

11. 02. Valpiana, Russo Spena.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Programma di farmacovigilanza) — 1. Ferma restando la disciplina recata dal decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44, il Ministro della salute con atto di indirizzo e coordinamento, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un programma di iniziative destinate a potenziare l'attività di farmacovigilanza secondo i seguenti principi:

a) pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) specifica responsabilizzazione dei direttori sanitari dei presidi delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie, con la previsione di disincentivi economici in caso di inottemperanza alle indicazioni del decreto ministeriale;

c) indicazione delle modalità di collaborazione e integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale;

d) inclusione del corretto uso dei farmaci nei programmi informazione sanitaria.

11. 03. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

(A.C. 1876 - Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.12 e 4.12,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 1876 - Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 Maura Cossutta, 1.15 e 1.16 Valpiana, 1.8 Mosella, 1.4 e 1.5 Maura Cossutta, 1.7 Mosella, 1.11 Mosella, 1.1 Zeller, 1.13 Mosella, 1.18 Battaglia, 1.2 Detomas, 1.12 Mosella, 1.6 Maura Cossutta, 1.21 Valpiana, 1.22 Battaglia, 1.14 Mosella, 2.4 Maura Cossutta, 2.30 Mosella, 2.1 Zanella, 2.15 Maura Cossutta, 2.43 Valpiana, 2.41 Battaglia, 2.19 Mosella, 2.16, 2.17 e 2.18 Maura Cossutta, 2.21 Mosella, 2.5 Maura Cossutta, 2.31 Potenza, 2.32 Valpiana, 2.33 Battaglia, 2.50 Potenza, 2.34 Valpiana, 2.6 Maura Cossutta, 2.2 Zanella, 2.36 Valpiana, 2.22 Realacci, 2.35 Battaglia, 2.7 Maura Cossutta, 2.20 Mosella, 2.8 Maura Cossutta, 2.24 e 2.25 Mosella, 2.52 Potenza, 2.9 Maura Cossutta, 2.28, 2.26, 2.27 e 2.29 Mosella, 2.10, 2.12 e 2.13 Maura Cossutta, 2.3 Zanella, 2.38 Valpiana, 2.01 Maura Cossutta, 3.6 Maura Cossutta, 3.30 Potenza, 3.13 Maura Cossutta, 3.33 Valpiana, 3.14 Maura Cossutta, 3.36 Mosella, 3.25 Battaglia, 3.42 Mosella, 3.15 Maura Cossutta, 3.35 Valpiana, 3.43

Mosella, 3.38 e 3.39 Mosella, 3.32 Valpiana, 3.40 Mosella, 3.9 Maura Cossutta, 3.2 Zanella, 3.10 Maura Cossutta, 3.41 Mosella, 3.11 e 3.12 Maura Cossutta, 3.27, 3.24 e 3.26 Battaglia, 3.17 Maura Cossutta, 3.49 Mosella, 4.2 Maura Cossutta, 4.11 Valpiana, 4.16 Battaglia, 4.12 Valpiana, 4.7 Maura Cossutta, 4.18 Valpiana, 4.19 Mosella, 5.1 Maura Cossutta, 5.4 Valpiana, 5.01 Maura Cossutta, 5.02 Mosella, 5.3 Maura Cossutta, 6.8 Valpiana, 6.2, 6.7 Maura Cossutta, 6.21 Mosella, 6.6 Maura Cossutta, 6.20 Fistarol, 7.8 e 7.12 Mosella, 7.1 Maura Cossutta, 7.16 Valpiana, 7.4 Maura Cossutta, 7.17 Mosella, 7.5 Maura Cossutta, 7.18 e 7.19 Battaglia, 7.6 Maura

Cossutta, 7.21, 7.22 e 7.23 Battaglia, 7.7 Mosella, 7.2 Maura Cossutta, 7.9 Valpiana, 7.12 Maura Cossutta, 7.11 Valpiana, 7.13 e 7.14 Valpiana, 7.3 Maura Cossutta, 7.15 Mosella, 8.1 Detomas, 8.2 Mosella, 8.4 Battaglia, 8.5 Mosella, 8.6 Battaglia, 8.7 Valpiana, 8.8 Maura Cossutta, 9.1 Valpiana, 12.01 Collè e 12.02 Mosella, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Emergenza traffico nelle grandi città)

LUPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il traffico nelle grandi città del nostro paese continua ad essere una delle emergenze prioritarie da affrontare in quanto causa sia di inquinamento dell'aria, e quindi di danni alla salute pubblica, sia di pesanti ostacoli alla mobilità dei cittadini;

l'emergenza può essere risolta solo attraverso interventi urgenti di tipo strutturale: realizzazione di linee metropolitane, grandi parcheggi di interscambio con i trasporti pubblici, strade di collegamento tra i quartieri a scorrimento veloce esterne ai centri storici, sottopassi e sovrappassi di attraversamento, sviluppo delle reti di tangenziali ormai congestionate;

il fattore tempo diventa uno degli elementi fondamentali per la soluzione di tali problemi;

il sindaco di Milano ha da molto tempo fatto richiesta di poteri speciali in tale materia —:

se, con quali modalità ed in quali tempi, il Governo intenda dare risposta alle richieste del sindaco di Milano, se e come il Governo intenda agire a favore delle altre grandi città che presentano situazioni analoghe e quali provvedimenti il Governo abbia intenzione di porre in essere per mettere in grado le amministrazioni locali di affrontare e risolvere questo grave problema nazionale.

(3-00405)

(13 novembre 2001)

(Sezione 2 - Questione salariale, anche in rapporto alle riforme del sistema scolastico)

RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro paese, emerge sempre più chiaramente una « questione salariale ». I salari medi, oggi, non corrispondono più all'aumento del costo della vita e, contrariamente a quanto avveniva in passato, il meccanismo denominato « scala mobile » che li adeguava ai prezzi correnti non esiste più;

d'altra parte gli oneri che le famiglie italiane sono chiamate a sostenere sembrano aumentare anche perché, benché il diritto allo studio sia diritto universale e costituzionalmente garantito, tutte le recenti misure varate dal Governo di centro-destra in tema di pubblica istruzione sembrano mirare al graduale smantellamento della scuola pubblica, attraverso l'indebolimento del servizio, a favore di quella privata. Questo è un ritorno al passato, nel quale esistevano le scuole di qualità, le private, accessibili ai ceti benestanti e le scuole pubbliche destinate ai meno abbienti —:

quali misure il Governo intenda varare sulla questione salariale anche con riguardo alle esigenze connesse alle più recenti riforme del sistema scolastico. (3-00406)

(13 novembre 2001)

(Sezione 3 - Privatizzazioni nell'ambito della riforma dell'assistenza sanitaria)

VALPIANA e RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da notizie sulla stampa che il Governo avrebbe in programma, con

un collegato al disegno di legge finanziaria per il 2002 o con un emendamento *ad hoc*, il varo della riforma dell'assistenza sanitaria: si comincerà con i quindici istituti pubblici di ricovero e cura che andranno in mano a fondazioni *no-profit* con ampia partecipazione dei privati, con separazione dei compiti di indirizzo e controllo da quelli di gestione e con la possibilità neppure remota di affidarne *management* e assistenza all'esterno;

stessa sorte, secondo *Il Sole 24 ore*, potrà toccare, in un futuro non troppo lontano, ai policlinici, e a questo si aggiungerebbe l'ipotesi più volte annunciata dal ministro della salute di far scendere in campo le fondazioni per la gestione degli ospedali del Servizio sanitario nazionale;

da questa « rivoluzione » discenderanno altri obiettivi: il patrimonio, crediti e debiti degli istituti pubblici di ricovero e cura passeranno alle fondazioni e il personale, 16.621 dipendenti, transiterà al rapporto di lavoro di diritto privato;

se questa controriforma dovesse realizzarsi determinerebbe, di fatto, la riduzione di un bene pubblico come la salute a merce aggravando le condizioni della parte più povera della popolazione —:

se non ritenga che questa privatizzazione porterà all'uso di criteri legati esclusivamente al profitto con una contrazione anche dei livelli occupazionali collegati ad un servizio di qualità. (3-00407)

(13 novembre 2001)

(Sezione 4 - Iniziative volte alla protezione del paese nei confronti del terrorismo islamico)

RIZZI, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUS-SIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIAN-CARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIA-

RINI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo delirante comunicato del terrorista Osama Bin Laden, che per la prima volta cita in maniera precisa il nostro paese accusandolo di aver contribuito all'oppressione dei popoli islamici, fa presagire la possibilità più concreta di attentati nel nostro paese, anche in considerazione dell'eventuale disponibilità di armi chimiche e batteriologiche —:

quali misure si intendano prendere per garantire la protezione del nostro Paese. (3-00408)

(13 novembre 2001)

(Sezione 5 - Criteri per la determinazione dei flussi di immigrazione)

VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del documento programmatico triennale concernente l'immigrazione, definisca annualmente, sentiti i ministri e le commissioni parlamentari competenti, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo;

i parametri usati per definire la ripartizione dell'intera quota si avvalgono di metodi prevalentemente tecnici;

l'integrazione della popolazione straniera dipende essenzialmente dalla capacità dei cittadini stranieri a percepire il sistema di vita globale nel quale si articolano i diritti ed i doveri che debbono essere rispettati;

stiamo assistendo al verificarsi in molte nazioni straniere di episodi, a volte

anche tragici, di intolleranza razziale e religiosa, in cui vengono calpestati i diritti umani fondamentali e con loro il principio di reciprocità che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Stati —:

se, nella stesura del prossimo decreto relativo ai flussi di ingresso, non ritenga opportuno prevedere delle quote da assegnare in via preferenziale a quei cittadini provenienti da paesi che hanno un legame con la cultura europea, con particolare riguardo a quei paesi dei quali è prossimo l'ingresso nella Unione europea e a quei cittadini, discendenti da famiglie italiane, emigrate all'estero, provenienti principalmente dal Sud-America. (3-00409)

(13 novembre 2001)

(Sezione 6 - Dichiarazioni di un rappresentante del Governo sugli obiettori di coscienza)

MOSELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Vittorio Sgarbi, sottosegretario per i beni e le attività culturali, nel corso della trasmissione dell'11 novembre 2001 di Italia 1 *Le Iene*, ha pesantemente insultato gli obiettori di coscienza definendoli con termini scurrili e irripetibili;

i pesanti apprezzamenti sono gravi per il contenuto e in quanto provenienti da un membro del Governo —:

se il Governo intenda censurare il comportamento del sottosegretario così gravemente offensivo verso le migliaia di giovani che in questi anni hanno scelto l'obiezione di coscienza, le loro famiglie e verso il paese che ha saputo apprezzare il loro impegno civile. (3-00410)

(13 novembre 2001)

(Sezione 7 - Transazione tra lo Stato e la Montedison sul Petrolchimico di Porto Marghera)

VIANELLO, VIGNI, RUZZANTE, MARTELLA, CAZZARO, TRUPIA e SANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

autorevoli quotidiani nazionali hanno riportato la notizia secondo la quale lo Stato avrebbe raggiunto una transazione con Montedison per una cifra pari a 550 miliardi, a fronte di danni ambientali procurati, con l'attività del Petrolchimico, dalla stessa Montedison alla laguna di Venezia e all'area di Porto Marghera;

i danni precedentemente richiesti dallo Stato ammontavano a 71.000 miliardi;

una cifra pari a 550 miliardi non appare sufficiente ad affrontare minimamente l'opera di bonifica ambientale di Porto Marghera e della laguna di Venezia, oltreché a garantire il risarcimento alle famiglie delle vittime —:

se corrisponda al vero che, in seguito a tale transazione, lo Stato non si costituirebbe parte civile nel processo d'appello contro la sentenza del tribunale di Venezia sul Petrolchimico di Porto Marghera che ha assolto Enichem e Montedison per la morte di centinaia di operai e a quali criteri contabili si sia ispirato lo Stato nell'accettare una cifra così ridimensionata rispetto alla richiesta iniziale, e se una transazione analoga sia in atto nei confronti di Enichem. (3-00411)

(13 novembre 2001)

(Sezione 8 - Iniziative di sensibilizzazione sulle ragioni dell'identità nazionale)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRI-

GUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MARGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

domenica 4 novembre il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si è recato a San Martino per ricordare la battaglia del 24 giugno 1859 nel 140° anniversario dell'indipendenza;

il Capo dello Stato, nel discorso ufficiale alla Nazione, ha affermato: « Adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni

casa ci sia un tricolore per testimoniare i sentimenti che ci uniscono, fin dai giorni del Risorgimento » ed in riferimento ai giovani che hanno dato l'unità all'Italia ha aggiunto: « Furono una classe dirigente, onesta, disinteressata, diffusa in ogni città, paese, regione d'Italia ». In più ha aggiunto che erano « uomini con storie e provenienze diverse », « pieni di passione » e « tanti erano studenti guidati dai loro professori »;

tale dichiarazione rappresenta un alto richiamo ai valori della patria perché siano sentiti e condivisi da ogni italiano, ricorrendo in un'occasione straordinariamente importante, proprio nel momento in cui il popolo italiano è chiamato ad unirsi contro la ferocia del terrorismo internazionale ritrovando le ragioni dello stare insieme;

nelle parole del Presidente della Repubblica traspare un esplicito riferimento alla necessità che la scuola si faccia interprete dei valori della patria, per tracciare il solco di una rinnovata coscienza nazionale nelle nuove generazioni —:

quali interventi ed iniziative il Governo ritenga possibile attuare per coinvolgere il popolo italiano e le istituzioni scolastiche in una profonda campagna di sensibilizzazione sulle ragioni dell'identità nazionale. (3-00412)

(13 novembre 2001)